



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 7 aprile 2021.

Oggetto: **Misure di prevenzione dal contagio da Covid19 – DL 44 del 01.4.2021.**

Spett.li Clienti,
con il DL 44, in vigore dal 01.4.2021 arrivano nuove regole e divieti. Tra queste:

- nessuna area in zona gialla dal 7 al 30 aprile;
- scuola in presenza sull'intero territorio nazionale sino alla prima media (anche in zona rossa);
- estensione agli enti del Terzo settore della disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società valide fino al 31 luglio 2021;
- **obbligo vaccinale per gli operatori del settore sanitario;**
- **scudo penale per i vaccinatori;**
- proroga al 31 luglio 2021 delle misure relative allo svolgimento del processo tributario (possibilità per il Presidente della Commissione Tributaria di autorizzare, con decreto motivato, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto).

In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, da martedì 6 aprile, si applicano le misure ivi previste secondo la nuova colorazione delle Regioni (che permarrà sino al 12.4.2021). Questa la nuova colorazione:

Zona arancione Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto e alle Province autonome di Bolzano e Trento;

Zona rossa Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.

Focus sull'obbligo vaccinale (art. 4 DL 44/2021).

E' previsto che i **soggetti svolgenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**, che svolgano la propria attività presso **strutture – sia pubbliche che private – sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, presso farmacie, parafarmacie, e presso studi professionali**, sono **obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Le vaccinazioni sono effettuate nell'ambito dei piani predisposti dalle regioni, province autonome e autorità sanitarie.

L'obbligo vaccinale può essere superato, o differito, solo nel caso in cui lo stesso comporti rischi accertati da un medico di medicina generale, per la salute del soggetto e relativa a specifiche condizioni cliniche documentate.

Entro 5 gg dall'entrata in vigore del decreto, ciascun Ordine Professionale trasmette l'elenco dei propri iscritti alla regione o provincia autonoma di competenza.

Entro lo stesso giorno (cioè entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto), ciascun datore di lavoro che impiega operatori di interesse sanitario e che svolgono attività in strutture – sia pubbliche che private – sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, presso farmacie, parafarmacie, e presso studi professionali, trasmettono alla regione o provincia autonoma competente – SOLO NEL CASO DETTA COMUNICAZIONE NON SIA STATA INVIATA DAI

RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI - l'elenco dei dipendenti occupati nella qualifica interessata ed il luogo di residenza degli stessi. Su tale obbligo, si è espressa la regione Emilia Romagna (vedi link <https://salute.regione.emilia-romagna.it/art4dl44>), prevedendo la conferma del termine di scadenza dei 5 giorni e l'invio alla mail: elencovaccinazioni@postacert.regione.emilia-romagna.it di un modulo in formato excel con l'elenco delle mansioni sulle quali concentrare l'attenzione per l'adempimento (nello specifico solo Massofisioterapisti, Operatore sociosanitario, Assistenti di studio alla poltrona di studi dentistici) cioè di coloro che non sono iscritti in una apposito ordine professionale

Entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi le regioni e le provincie autonome verificano lo stato vaccinale dei soggetti e coinvolgono le Asl per organizzare la vaccinazione degli interessati che già non l'abbiano effettuata.

La Asl invita gli interessati non vaccinati a produrre – entro 5 giorni – eventuale certificazione di avvenuta vaccinazione (non emersa nella prima verifica), o di prenotazione della stessa, o documentazione attestante l'esclusione dall'obbligo o il differimento per motivi clinici. Decorsi i 5 giorni senza riscontro, l'Asl invita il soggetto a vaccinarsi tempestivamente (entro termini segnalati in ogni singola comunicazione) e a darne riscontro entro tre giorni dalla somministrazione del vaccino alla stessa Asl.

Decorsi i termini segnalati senza che sia stato effettuato il vaccino – ed effettuate ulteriori verifiche presso le autorità competenti – la Asl ne dà comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro ed all'Ordine Professionale. Tale comunicazione comporta la sospensione del soggetto dallo svolgimento di prestazioni o mansioni che implichino contatti interprofessionali o comportino, in qualsiasi forma, il rischio di contagio.

Il datore di lavoro che riceve la comunicazione di sospensione suddetta per un proprio dipendente adibisce, ove possibile, il lavoratore a mansioni diverse – anche inferiori – che non comportino rischi di diffusione del contagio. Ove la modifica delle mansioni non fosse possibile, il rapporto è sospeso SENZA RETRIBUZIONE.

La sospensione permane sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero sino a completamento del piano nazionale vaccinale e, in ogni caso, fino al 31.12.2021.

Salvo il caso di prestazione in lavoro agile, sino al 31.12.2021, eventuali dipendenti che avessero legittimamente omesso o differito la vaccinazione per ragioni cliniche, devono essere adibiti ad altre mansioni senza decurtazione dello stipendio, in modo da evitare il rischio di contagio.

Scudo penale (art. 3 DL 44/2020).

E' previsto uno scudo penale riferibile agli artt. 589 e 590 cp – rispettivamente per “omicidio colposo” e “lesioni personali colpose”, quando l'operatore che effettua la vaccinazione si sia attenuto alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione dell'autorità competente all'immissione in commercio del vaccino.

Riepilogo delle disposizioni del DL 44/2021.

Il decreto invita chiaramente a stare a casa. Per qualsiasi spostamento e in qualsiasi fascia oraria, è infatti necessario, in caso di controlli, compilare l'autodichiarazione.

Nelle zone arancioni permane il divieto di ogni spostamento fuori dal comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Nelle zone rosse è vietato qualsiasi spostamento all'interno del comune se non nei soliti casi di necessità.

Visite a parenti ed amici. Nessuna visita possibile nelle zone rosse. Nelle zone arancioni sarà possibile far visita, dalle 5 alle 22, a parenti e amici non conviventi. Infatti, sarà consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata nello stesso comune, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la patria potestà genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Resta la possibilità di recarsi nella seconda casa, anche se si trova in una regione in zona rossa o arancione. La seconda casa deve essere di proprietà o affittata per un lungo periodo e prima del 14 gennaio. Deve essere vuota e può accogliere solo il nucleo familiare: non si possono ospitare né amici né parenti non conviventi.

RISTORAZIONE. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto

(nelle zone gialle divieto dopo le 18, nelle altre zone sempre vietato). Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI Zone rosse. Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio salvo quelle considerate di prima necessità e/o già individuate in passato (alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie - parrucchieri, barbieri e centri estetici sono chiusi) comunque individuate come essenziali nell'allegato 23 e nell'allegato 24.

Nelle zone di diversa colorazione - ad oggi color arancio - rimangono le consuete modalità (si veda ns. NL precedente) e riaprono le attività di vendita al dettaglio e i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici).

ISTRUZIONE: In zona rossa riaprono le scuole sino alla prima media compresa e rimangono in DAD le altre classi. Fanno eccezione gli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, che potranno continuare ad andare in classe e lo svolgimento di lezioni in materie che necessitano l'accesso a laboratori o simili. Nelle zone arancio, dalla seconda media è previsto lo svolgimento delle lezioni in % variabili e flessibili dal 50 al 75%.

ATTIVITÀ MOTORIA, L'attività motoria e le passeggiate (che rientrano in questa categoria) possono essere effettuate, ma solo vicino alla propria abitazione. Non è possibile allontanarsi, però, da casa per svolgere attività fisica. Nelle zone arancio sono possibili gli allenamenti e le attività sportive all'aperto nell'ambito del proprio comune e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Si può svolgere attività sportiva di base (ma anche l'attività motoria) presso centri e circoli sportivi all'aperto, sia pubblici che privati.

Restano chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Per approfondimenti si allega il testo del DL 44/2021.

~==000==~

MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI GENITORI - SINTESI UTILE AL PERIODO (RIPRESA DALLA NL 18 DEL 13.3.2021)

Oltre allo smart working emergenziale con valenza generale sino al 30.4.2021 (circa il quale rinviamo alle ns. precedenti NL), l'atteso decreto "sostegni" è stato anticipato dal dl30/2021 con alcune misure per i genitori di studenti in quarantena, in isolamento fiduciario, con lezioni sospese o di figli con disabilità grave.

Smart working o Congedo parentale per quarantena del figlio. Alcune novità.

In aggiunta a quanto già indicato nella ns. NL 56 del 13.10.2020 sono state introdotte alcune novità:

Il genitore può svolgere attività in smart working nel caso in cui il figlio convivente minore di 16 anni che si trovi in una di queste condizioni:

- sia in quarantena in conseguenza di contatto ovunque avvenuto;
- sia stato posto in isolamento fiduciario;
- si trovi nella condizione di non poter svolgere attività didattica in presenza perché sospesa (come nelle zone rosse).

Congedo parentale: nel caso in cui il figlio convivente con meno di 14 anni nelle ipotesi di cui sopra, in alternativa al lavoro agile ove questa modalità non sia possibile per le mansioni del genitore, uno dei due genitori alternativamente, può fruire del congedo indennizzato Inps (50%).

Per i figli con età da 14 a 16 anni, nelle ipotesi suddette, in alternativa al lavoro agile ove questa modalità non sia possibile per le mansioni del genitore, uno dei due genitori alternativamente ha diritto ad astenersi dal lavoro ma senza retribuzione e senza contribuzione figurativa.

Smart working anche per i genitori di figli disabili gravi sino al 30 giugno 2021 a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Bonus baby-sitting. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (e gli autonomi tramite le loro casse di previdenza), autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per l'emergenza COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali nei casi sopra esposti. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia nella generalità dei casi o direttamente al richiedente che dimostri l'iscrizione ai servizi in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Come in precedenza già disciplinato dai vari provvedimenti susseguiti, il bonus non è compatibile con l'eventuale congedo fruito nel medesimo periodo dall'altro genitore o nel caso questi no lavori o sia sospeso.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA